

ASSOCIAZIONE G.A.M.A. (Gruppi Auto Mutuo Aiuto)

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Del 12 Settembre 2022

In data 12 Settembre 2022, alle ore 16,30, si è riunita a Guspini presso l'ex scuola Rodari, sede operativa dell'Associazione, l'Assemblea dell'Associazione G.A.M.A. (Gruppi Auto Mutuo Aiuto), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2) **Modifica sede Legale dal comune di Sanluri presso Centro di Salute Mentale, al Comune di Guspini Via Cagliari 64**

A norma dell'art. 8 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Giuliana Zanda, che, constatato che sono presenti n.10 soci aventi diritto al voto su n. 11 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 8.5, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Ketty Aru. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il presidente dell'Associazione informa di aver ricevuto una comunicazione dalle Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 08 agosto 2022 con la richiesta integrazioni per il procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli enti iscritti nei Registri regionali del settore (ODV) da inoltrare entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

Il presidente dà lettura della bozza di Statuto che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 agosto 2022 per le modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

2) Modifica sede Legale dal comune di Sanluri presso Centro di Salute Mentale, al Comune di Guspini Via Cagliari 64

Il presidente illustra anche il motivo per cui è necessario trasferire la sede legale dal comune di Sanluri al comune di Guspini. Necessita il trasferimento in quanto a causa della pandemia dovuta al Covid ha fatto sì che le attività all'interno del Csm sono state interrotte e a tutt'oggi siamo ancora in attesa di riprendere, principalmente con il laboratorio di ceramica. Questo ci ha portato a prendere la decisione di riprendere le attività nelle sede dell'ex scuola Rodari di Guspini.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità, con voto favorevole di tutti i soci, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente e il trasferimento della sede legale dell'Associazione.

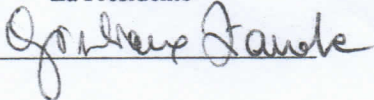
Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al presidente di:

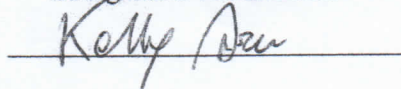
- Apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti del Codice del terzo settore;
- Provvedere alla registrazione della presente delibera l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro, sancito dall'art.82 del D.Lgs117/2017 "Codice del Terzo settore"

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente



La segretaria Verbalizzante



ASSOCIAZIONE G.A.M.A. (Gruppi Auto Mutuo Aiuto)

C.F. 91017400929

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Del 12 Settembre 2022

PRESENTI:

FIRMA:

Giuliana Zanda

Ketty Aru

Gianluigi Caddeo

Luisella Mallica

Vittorio Luigi Floris

Nicoletta Dessì

Antonella Loi

Gianna Atzori

Anna Maria Onidi

Gian Carlo Fonnesu

Guerrino Zanda

Ketty Aru

Gianluigi Caddeo

Luisella Mallica

Vittorio Luigi Floris

Nicoletta Dessì

Antonella Loi

Gianna Atzori

Anna Maria Onidi

Gian Carlo Fonnesu

Registrato a Sanluri il

16 SET. 2022

al n.

627

Serie

3

Esatte €

ESENTI

117/17

di cui €

imposta registro

ed €

imposta di bollo

IL DIRETTORE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Giuseppe Pagliara

L'Addetto Uff. Sanluri

Sporeu



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ART.1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

1.1 - E' costituita, ai sensi del D. Lgs.117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un'associazione avente la denominazione "GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in breve, "Associazione G. A. M. A.ODV".

1.2 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Guspini in Via Cagliari 64; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo

1.3 - L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, attività di auto mutuo aiuto come metodo d'intervento nel trattamento del disagio personale e familiare, di diverse dipendenze, e di supporto psicologico per varie difficoltà, e che le persone riunendosi in maniera spontanea, attraverso il reciproco aiuto possano realizzare obiettivi di crescita personale"

2.2 -Per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire a titolo esemplificativo

- a) organizzare gruppi di auto mutuo aiuto su vari tipi di problematiche (depressione, attacchi di panico, disordine alimentare, diabete, obesità, famiglie affidatarie, periodo puerperale, handicap e altri tipi di disagio);
- b) rappresentare un punto di riferimento per i gruppi che condividono questa metodologia e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della salute e per il miglioramento della qualità della vita della persona, della famiglia della comunità
- c) sensibilizzare la comunità con interventi pubblici sui temi di cui al punto a);
- d) produrre materiale informativo inerente le tematiche dell'auto mutuo aiuto;

2.3 - Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n.320, servizi e prestazioni di cui alla L.5/2/1992 n° 104 e alla L.22/6/2016;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- c) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento

2.4 - L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito del decreto ministeriale:

2.5 - L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previste.

2.6 – Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate potrà tra l'altro e in via esemplificativa :

- a) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- b) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale.

ART.3 – AMMISSIONE E NUMERO SOCI

3.1 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 Codice del Terzo Settore

3.2 – Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le ODV che condividano le finalità della stessa e si impegnino a partecipare alle attività sociali

3.3 – chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

3.5 – La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6 – L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

3.7 – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

ART.4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 – I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali;

4.2 – I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi di controllo;

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;

4.3 – L'attività prestata dai soci in favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontaristico e gratuito;

ART.5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1 – La perdita di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione;

5.2 – Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso;

5.3 – Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o dalle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diretto morosi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvertire con lettera, fax telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 – L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;

c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra soci;

5.5 – Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione tramite raccomandata a .r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica;

l'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

5.6. – i soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né posso avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

6.1. – Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

6.2.- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

ART. 7 L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1 – L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. È composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

a) nomina e revoca componenti;

b) approva il bilancio;

c) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sull'esclusione degli associati;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

g) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci;

7.2 - L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto.

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

7.3 - L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

8.1 - L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

8.2 - L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro 30 giorni dalla prima convocazione.

8.3 - L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di comunicazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, sia presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato sull'ordine del giorno.

8.4 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.6 - Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

9.1 - Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dall'associazione.

9.2 - Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'associazione stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà a schede segrete.

9.3 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, o in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stesa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.4 - le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.5 - Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

10.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in un numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.2 - Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella del segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3 - Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare

altri soci: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4 – Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art.2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5 – L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento adottati dalla rete associativa a cui l'associazione aderisce.

ART.11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO : B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2 – Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3 – In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e i limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sulla tenuta dei libri sociali, dai libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- e) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere;

11.4 – Ai conflitti d'interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475 – ter del Codice Civile.

11.5 – Il consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con preavviso di 5 (cinque) giorni; in caso di necessità e d'urgenza è ammessa la convocazione con preavviso ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.6 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.7 – Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.8 – I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART.12 – IL PRESIDENTE

12.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3 - Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4 - In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART.13 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

13.1 - Il patrimonio dell'associazione, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 - Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3 - L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4 - Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse.

Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art 56 del Codice del Terzo Settore.

ART.14 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

14.1 - L'Esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 - Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione dimissione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

14.3 - Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con un'annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5 - Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6 - Il bilancio dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

ART.15 - BILANCIO SOCIALE

15.1 - Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.16 - LIBRI SOCIALI

16.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale

16.2 - I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

16.3 - I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.17 - VOLONTARI

17.1 - L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

17.2 - L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del consiglio direttivo avente carattere generale con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.3 - L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro li infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 - L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART.18 - LAVORATORI

18.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

18.2 - In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

ART.19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

19.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del Terzo Settore indicate dall'assemblea.

ART.20 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

AGENZIA DEBITRA
ZIONE PROVINCIALE
Ufficio Termini di Sanituri